

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



**GIUDICE DEL FALLIMENTO**  
La sede va all'estero  
la competenza resta



L'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali costituita in Italia che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi d'impresa rientra nella giurisdizione del giudice italiano se il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale. Il trasferimento di sede è un atto meramente formale. Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5677

**CONCORRENZA SLEALE**  
Il vantaggio porta all'illecito civile

Non si esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale nel caso in cui l'atto sia posto in essere da chi si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo. È insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore concorrente, ma è sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto e imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può integrare un illecito ex articolo 2043 Codice civile, non anche un atto di concorrenza sleale. Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 23 marzo 2017, n. 7476

A CURA DELLA REDAZIONE  
**PLUS PLUS 24 DIRITTO**  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

# Massime note a Firenze. Nelle società di capitali la designazione dell'amministratore può avvenire anche all'avvio della società. Non più la nomina dell'ad nell'atto costitutivo. Ma occorre la partecipazione dell'intero cda e del collegio sindacale

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**

Alla nomina dell'amministratore delegato delle società di capitali si può giungere con due modalità: o mediante un'apposita deliberazione del consiglio di amministrazione oppure, già in sede di atto costitutivo della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci. In quest'ultimo caso però occorre che:  
■ tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all'atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all'unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all'atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d'atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.  
È quanto affermato in una massima recentemente divulgata dal Consiglio notarile di Firenze.  
Secondo questo orientamento, non si rivengono ragioni per vietare la nomina degli amministratori delegati già in sede di atto costitutivo. Vero è che prima dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese non vi è ancora la personalità giuridica della società, e quindi, a rigore, non vi sono nemmeno organi sociali in grado di assumere deliberazioni. Tuttavia, se risulta giuridicamente improprio, nella fase anteriore all'iscrizione della società nel Registro delle imprese, riferirsi collettivamente a coloro che sono nominati quali componenti degli organi sociali, ciò peraltro non significa che non abbia alcun valore una loro individuale manifestazione di volontà (assunta unanime-

mente), sul tema dell'organizzazione interna della società.  
Infatti, in attesa dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese, l'accordo sulla nomina dei delegati, se assunto da tutti i membri del neo nominato consiglio di amministrazione che abbiano già accettato il loro ufficio, ha valenza di patto contrattuale destinato a produrre effetti dopo l'iscrizione della società nel Registro delle imprese.  
Cosicché le deleghe conferite in sede di atto costitutivo sono valide, salvo manifestare la loro efficacia soltanto dopo l'iscrizione della società, senza necessità di una loro successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.  
È chiaro, tuttavia, che la nomina degli amministratori delegati presuppone l'accettazione della carica da parte dei soggetti che conferiscono la delega, dato che il codice riserva a questi ultimi la designazione: ecco, quindi, che nell'atto costitutivo, prima della designazione degli amministratori delegati, è necessario che i soggetti investiti dell'amministrazione della società abbiano accettato l'incarico.



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
La revisione auto finta è falso in atto pubblico di **Selene Pascasi**

Rispondono di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso in atto pubblico i dipendenti del ministero dei Trasporti, ufficio Motorizzazione civile, che ricevano denaro per una falsa attestazione di avvenuta revisione di un veicolo mai sottoposto a prove o a controlli. Lo afferma il Tribunale di Genova.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

In sostanza, pertanto, nell'atto costitutivo, dopo l'indicazione degli amministratori, dovrà esservi la menzione della accettazione della carica da parte loro e, in un momento logicamente successivo, la nomina, sempre da parte di costoro, dei delegati.  
Ammissa la legittimità della nomina dei delegati già in sede di atto costitutivo occorre infine domandarsi se sia imprescindibile la loro presenza alla stipula dell'atto costitutivo medesimo. La risposta è negativa: com'è noto agli operatori, è assai frequente che in sede di atto costitutivo, gli amministratori nominati non siano presenti, ma manifestino in via separata il loro consenso all'incarico da ricoprire.  
Non si vede per quale motivo questa modalità non possa essere replicata nel caso di specie: la particolarità sta nel fatto che nell'ipotesi in esame, i soggetti individuati come futuri amministratori non solo devono esprimere la propria volontà ad accettare l'incarico, ma anche sottoscrivere una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro.

## Competenza. Non serve un'ulteriore decisione Srl, soci «sovrani» nelle deliberazioni sulla gestione

Angelo Busani

Qualora i soci della Srl adottino una decisione sulla gestione della società, sia perché l'adozione di tale decisione sia voluta dai soci stessi (con il quorum di un terzo del capitale sociale o l'aliquota di capitale inferiore al terzo che sia prevista in statuto), sia perché la competenza decisionale dei soci in materia derivi dallo statuto della società:  
a) non occorre un'ulteriore deliberazione dell'organo amministrativo sulla materia decisa dai soci;  
b) i soci possono delegare a qualsiasi degli amministratori a dare attuazione alla loro decisione;  
c) se, per dare attuazione alla decisione assunta dai soci, occorre operare in rappresentanza della società, ad agire deve essere un amministratore che, per legge o per statuto, abbia la rappresentanza della società, ma, probabilmente, i soci possono in tal caso investire della rappresentanza della società uno qualsiasi degli amministratori.

normalmente, del presidente del consiglio di amministrazione; tuttavia, si deve ritenere che nella Srl, in presenza di una clausola statutaria che consenta la nomina di amministratori delegati, i soci possono anche incaricare, per l'esecuzione della deliberazione da essi assunta, uno qualsiasi degli amministratori, cui attribuire l'incarico di dare attuazione alla decisione dei soci.  
È quindi possibile che la decisione dei soci in materia di gestione della società deleghi un componente del consiglio di amministrazione (diverso dal rappresentante legale) al-

**I CRITERI**  
Serve il quorum di un terzo del capitale sociale o che la competenza decisionale derivi dallo statuto

la sua attuazione.  
Infine, qualora l'attuazione della decisione dei soci comporti che la Srl debba essere rappresentata verso i terzi, il potere di agire in nome e per conto della società spetta all'amministratore cui la legge o lo statuto attribuiscono la rappresentanza della società.  
Tuttavia, secondo i notai fiorentini, appare esservi spazio per ritenere che la decisione dei soci nell'ambito della gestione sociale possa individuare per la sua esecuzione anche un amministratore non già dotato, per legge o statuto, di rappresentanza legale.  
L'esercizio del potere gestorio da parte dei soci potrebbe, infatti, legittimare l'attribuzione agli stessi dell'ulteriore prerogativa di individuare senza particolari limitazioni anche l'amministratore cui attribuire la rappresentanza della società per l'esecuzione della decisione dei soci stessi.

**Concordato.** Quando la proposta prevede l'aumento di capitale, la delibera diversa dell'assemblea non va omologata dal notaio

## Amministratore giudiziario «pigliatutto»

Angelo Busani

Qualora la proposta di concordato preventivo preveda l'aumento del capitale della società debitrice, può essere nominato un amministratore giudiziario, il quale (ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare):  
■ convoca l'assemblea, in sostituzione dell'organo amministrativo, qualora non si faccia luogo alla convocazione dei soci per l'adozione della deliberazione di aumento del capitale sociale prevista dalla proposta di concordato omologato;  
■ adotta la deliberazione di aumento del capitale sociale, in sostituzione dei soci, qualora sia stata bensì convocata l'assemblea

per l'adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato, ma l'assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto in detta proposta.  
L'articolo 185 della Legge fallimentare dispone infatti che, se il debitore non esegue o ritarda l'esecuzione del piano di concordato preventivo, il tribunale può nominare un commissario ad acta e, se il debitore è una società, può revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato, ivi in-

cluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, il potere di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'aumento del capitale sociale e l'esercizio del voto in tale assemblea.  
Questa norma assolve alla funzione di assicurare, nell'interesse dei creditori sociali, l'attuazione del piano di concordato preventivo approvato dai creditori medesimi e omologato dal Tribunale, a fronte di atteggiamenti non collaborativi, se non apertamente ostili, degli organi sociali o dei soci della società debitrice.  
Un orientamento recentemente assunto dal Consiglio notarile

di Firenze ha preso in esame le varie situazioni che possono concretamente presentarsi.  
Anzitutto, se l'assemblea (che dovrebbe essere convocata per l'aumento del capitale sociale) venga invece convocata per l'adozione di una deliberazione diversa dall'aumento di capitale (e apparentemente non incoerente con l'aumento: si pensi a una delibera di trasferimento della sede sociale), alla relativa deliberazione non dovrebbe essere concessa l'omologazione da parte del notaio verbalizzante, in quanto essa potrebbe "complicare" e rendere meno appetibile l'aumento di capitale programmato nel piano

concordatario. La concessione dell'omologazione deve altresì essere negata:  
■ nel caso di assemblea convocata con un ordine del giorno del tutto incoerente o contraddittorio (ad esempio: la riduzione del capitale con la necessità di aumento del capitale prospettata nel piano concordatario);  
■ nel caso di assemblea convocata per deliberare una proposta di aumento di capitale difforme da quella risultante dal piano concordatario; e, infine:  
■ nel caso di assemblea bensì convocata per deliberare una proposta di aumento di capitale coerente con il piano concordatario, cui segua però una delibera dei soci difforme da quella proposta e, quindi, in violazione del piano stesso.

**SMARTFISCO24**  
SCEGLI  
DI DARE  
PIÙ COLORE  
AL TUO LAVORO.  
NASCE LA PIATTAFORMA DIGITALE  
PERSONALIZZABILE.

SmartFisco24 accompagna il tuo lavoro di ogni giorno attraverso contenuti su misura e approfondimenti. Scegli i tuoi argomenti preferiti, le scadenze e l'orario in cui ricevere la tua newsletter. Scegli il nostro sistema intelligente e trova subito le risposte alle tue esigenze, grazie all'innovativo motore di ricerca che ti permette di andare sempre a colpo sicuro. Con SmartFisco24 sei tu a scegliere, sempre.



Il Sole **24 ORE**

www.smartfisco24.com